

Ammortizzatori sociali - Integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro - Rimborso Inps - Decadenza del conguaglio delle integrazioni salariali ex art. 7, co. 3, Dlgs n. 148/2015 - Precisazioni

Oggetto: Decadenza del conguaglio delle integrazioni salariali ex art. 7, comma 3, d. lgs. n. 148/2015. Precisazioni.

PREMESSA

Come noto l'art. 7, co. 2 d.lgs. n.148/15 dispone che l'importo dell'integrazione salariale venga anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, "è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte."

Secondo il terzo comma dell'art. 7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, tale norma prevede che "Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data"[1].

A questo riguardo il Coordinamento Generale Legale dell'Istituto ha segnalato che la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente espresso un orientamento sulla corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate con riferimento all'ipotesi del conguaglio, ovvero sia del recupero delle somme anticipate a titolo di integrazione salariale con i contributi dovuti.

In tale specifica ipotesi la Corte ricollega l'effettuazione del conguaglio da parte del datore di lavoro al momento del pagamento dei contributi (v. Cass. nn. 34274/2024 [mass. uff.], 1231/25, 1406/25, 1407/25, 1432/25, n. 3232/25 e n. 3269/25 [mass. uff.]).

La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "la decadenza semestrale prevista dall'art. 7, comma 3, d. lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall'effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla

fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all'uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge".

La decadenza pertanto non si verifica, secondo la ricostruzione della Corte di Cassazione:

- quand'anche il conguaglio sia effettuato dal datore di lavoro nel termine di legge ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta;
- quando il datore di lavoro comunichi in ritardo le denunce telematiche mensili (cc.dd. flussi uniemens) previste dall'art. 44.9 d.l. n. 269/2003, conv.to con modif.ni dalla l. n. 326/2003; o tali denunce siano compilate in modo errato;
- quando vi sia stato da parte del datore di lavoro l'utilizzo improprio di codici previgenti, non potendo darsi deroga del regime decadenziale, introdotto da fonte normativa primaria, per effetto di disposizioni e circolari emananti dall'Inps volte a ridisegnare il termine decadenziale, modulandolo sulla scorta delle modalità operative introdotte dall'ente previdenziale (si v. Cass. n. 1231/2025).

INDICAZIONI OPERATIVE

Tenuto conto dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sopra richiamato, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 7 comma 3 del d. lgs. n. 148/2015 occorre verificare che il conguaglio sia stato effettuato in sede di pagamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima integrazione.

Di seguito si riportano gli effetti del mutato assetto del termine decadenziale.

- Presentazione del flusso Uniemens oltre i termini decadenziali (con saldo a debito, zero o passivo) ed esposizione delle autorizzazioni nei termini rispetto al periodo di competenza della denuncia - in questa fattispecie rientrano anche i flussi anomali e provvisori la cui quadratura è avvenuta oltre i termini decadenziali - il conguaglio della prestazione deve essere riconosciuto.

In base a quanto sopra esposto, le competenti Direzioni centrali procederanno al conseguente adeguamento della procedura di gestione delle denunce Uniemens.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi informatici, i casi di mancato riconoscimento del conguaglio nei quali sia verificato che questo è stato determinato unicamente dalla presentazione o quadratura tardiva della denuncia saranno soggetti a verifica puntuale da parte delle strutture territoriali in base agli elementi informativi in loro possesso necessari a valutare il riconoscimento del diritto, forzando se del caso il blocco per decadenza.

L'addebito della nota di rettifica relativa al mancato riconoscimento del conguaglio dovrà essere trasferito al recupero crediti.

A seguito di presentazione di denuncia di variazione relative a denunce presentate o quadrate tardivamente o bloccate in Frozen, la stessa verrà sottoposta a controllo di congruità da parte della procedura VIG, rilevando l'importo esatto del credito sulla base delle autorizzazioni emesse e notificate. L'operatore di sede, verificata la conformità del conguaglio al dettato normativo come sopra esplicitato, potrà selezionare l'opzione proposta dalla procedura che consente di forzare il controllo della decadenza.

Flaggando "non esegue controllo autorizzazione", il credito viene confermato e reso disponibile per la successiva compensazione con l'inadempienza della nota di rettifica.

Parimenti, nei casi in cui sussistano gli elementi per identificare la prestazione da conguagliare (anche nella denuncia squadrata) e gli importi indicati in Uniemens si rivelino errati in conseguenza di un mero errore materiale, per esempio, invertendo gli importi si potrà procedere alla regolarizzazione ed alla forzatura della decadenza.

[1] Si fa presente che le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del d. lgs. 148/15 si applicano anche ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del d. lgs. 148/15 e al Fondo di solidarietà residuale (FIS) di cui all'art. 28 del medesimo decreto.